

# Statuti

**Associazione Swissdec**

Swissdec, 6004 Lucerna

[www.swissdec.ch](http://www.swissdec.ch)

Statuti

Associazione Swissdec

## Indice

I	Scopo .....	3
II	Appartenenza .....	3
III	Organo consultivo .....	5
IV	Comitato patrocinatore .....	5
V	Organi.....	6
	A  Assemblea generale .....	6
	B  Consiglio .....	7
VI	Particolarità .....	9

## I Scopo

### § 1 Denominazione e scopo

<sup>1</sup> Con il nome **Associazione Swissdec** è stata fondata un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile, non orientata al lucro e senza obiettivi economici. La sede dell'Associazione è a Lucerna.

<sup>2</sup> L'Associazione ha lo scopo di standardizzare, uniformare e semplificare la trasmissione (elettronica) di dati (in particolare dati salariali, finanziari e sulle prestazioni) che le aziende e i datori di lavoro sono tenuti a fornire in virtù di un obbligo legale o contrattuale a organizzazioni di destinatari (in particolare autorità e istituzioni finanziarie) per l'ulteriore trattamento in conformità alla legge.

<sup>3</sup> L'Associazione adotta tutte le misure necessarie per la realizzazione del proprio scopo. Esse riguardano, in particolare, lo sviluppo di standard (p. es. formati per lo scambio di dati) e software con relative concessioni di licenze, il controllo e la certificazione di software aziendali nonché la garanzia del funzionamento e dell'ulteriore sviluppo di una piattaforma per la trasmissione di dati.

<sup>4</sup> Per la realizzazione del proprio scopo, l'Associazione può fare capo a specialisti terzi su base contrattuale.

<sup>5</sup> L'Associazione rappresenta verso terzi gli interessi comuni dei suoi membri.

<sup>6</sup> L'Associazione informa il pubblico in modo adeguato sulla sua attività. Nel quadro della legislazione essa diffonde informazioni per il pubblico sulla sua piattaforma [www.swissdec.ch](http://www.swissdec.ch).

<sup>7</sup> Nell'espletamento della sua attività, l'Associazione rispetta le prescrizioni determinanti in materia di protezione dei dati e prende le necessarie misure per garantire la sicurezza dei dati.

<sup>8</sup> Per il raggiungimento del proprio scopo, l'Associazione fornisce ai suoi membri prestazioni retribuite su base contrattuale, in particolare nell'ambito della standardizzazione (regolamentazione degli standard per la trasmissione), della certificazione (sistemi IT delle organizzazioni di mittenti e destinatari) nonché della garanzia del funzionamento e dell'ulteriore sviluppo di una piattaforma per la trasmissione di dati.

<sup>9</sup> L'Associazione si farà iscrivere a titolo volontario presso la sua sede nel registro di commercio.

## II Appartenenza

### § 2 Membri

<sup>1</sup> Possono aderire all'Associazione in qualità di membri persone giuridiche del diritto privato e pubblico ed enti pubblici.

<sup>2</sup> Ogni membro nomina tre persone fisiche legalmente autorizzate che lo rappresentano con un voto ciascuna all'Assemblea generale. Se una delle persone autorizzate non può partecipare, una delle altre due persone legalmente autorizzate può rappresentare il membro con due voti.

### § 3 Finanze

<sup>1</sup> L'Associazione si finanzia in primo luogo con le seguenti risorse:

- a) contributi dei membri;
- b) entrate derivanti dalla fornitura dei servizi di cui all'art. 1 cpv. 8 degli statuti dell'Associazione;
- c) sussidi da parte dei poteri pubblici.

<sup>2</sup> I membri si suddividono in parti uguali i costi legati alla standardizzazione e alla trasmissione dei dati per ciascuno standard Swissdec che utilizzano.

<sup>3</sup> I costi relativi alla certificazione di software aziendali vengono addebitati ai produttori allo scopo di coprire i costi.

<sup>4</sup> I costi legati ai progetti di sviluppo degli standard Swissdec vengono addebitati separatamente ai membri e/o a terzi coinvolti.

<sup>5</sup> I costi rimanenti vengono assunti dai membri dell'Associazione in parti uguali.

<sup>6</sup> Il termine per il versamento del contributo annuo dei membri è il 1° gennaio. L'ammontare è fissato dall'Assemblea generale.

#### **§ 4 Altri obblighi dei membri**

<sup>1</sup> I membri collaborano attivamente nelle sezioni e nelle commissioni nel quadro dello scopo dell'Associazione, mettendo a disposizione gratuitamente sufficienti risorse di personale.

<sup>2</sup> I responsabili delle sezioni sono tenuti a verificare che i requisiti tecnici del loro ambito di competenza vengano rispettati completamente, a livello contenutistico e procedurale.

<sup>3</sup> Nel loro campo d'attività i membri promuovono il consenso attorno agli obiettivi dell'Associazione nonché la loro attuazione, in particolare l'utilizzo degli standard Swissdec.

<sup>4</sup> In ogni attività svolta per l'Associazione, i membri rispettano tutte le disposizioni inerenti alla protezione dei dati.

<sup>5</sup> Nei limiti consentiti dalla legge, i membri cedono gratuitamente all'Associazione tutti i risultati conseguiti e i diritti (in particolare i diritti d'autore) sugli standard Swissdec e su tutti gli elementi che ne fanno parte (p. es. parti di software, dati di riferimento).

<sup>6</sup> L'adempimento dei compiti previsti dalla legge nel campo d'attività dei membri sottostà alla responsabilità esclusiva di ogni singolo membro e non dell'Associazione.

#### **§ 5 Ammissione di nuovi membri**

<sup>1</sup> Le persone giuridiche di diritto privato o pubblico ed enti pubblici che desiderano aderire all'Associazione possono inviare al Consiglio una domanda di ammissione scritta. Il Consiglio decide sull'ammissione entro tre mesi dalla ricezione della domanda.

<sup>2</sup> I nuovi membri devono versare una tassa d'ammissione che corrisponde alla loro quota parte degli investimenti finora effettuati.

<sup>3</sup> La domanda d'ammissione deve contenere almeno i dati seguenti:

- a) informazioni sulla persona (nome, indirizzo; inoltre i rappresentanti legalmente autorizzati in conformità all'art. 3 cpv. 2 e all'art. 4 cpv. 3);
- b) conferma del fatto che il richiedente ha preso conoscenza degli statuti e delle disposizioni d'esecuzione (p. es. regolamenti) e li accetta.

#### **§ 6 Dimissioni**

<sup>1</sup> Le dimissioni dall'Associazione si possono presentare per iscritto al Consiglio per la fine di un anno di calendario con un preavviso di sei mesi.

<sup>2</sup> Il membro dimissionario non ha diritto né alla partecipazione al patrimonio dell'Associazione né alla restituzione dei contributi versati.

#### **§ 7 Esclusione**

<sup>1</sup> L'Assemblea generale decide in merito all'esclusione di un membro su proposta scritta del Consiglio o di tre membri aventi diritto di voto.

<sup>2</sup> Al membro interessato è accordato il diritto di essere sentito.

<sup>3</sup> Gli atti procedurali sono consultabili presso il Centro operativo dai membri aventi diritto di voto almeno dieci giorni prima del trattamento del caso da parte dell'Assemblea generale.

#### **§ 8 Diritti del membro escluso**

Il membro escluso non vanta nessun diritto alla partecipazione al patrimonio dell'Associazione né alla restituzione dei contributi versati.

### III Organo consultivo

#### § 9 Membri dell'Organo consultivo

<sup>1</sup> Su proposta, singole persone o organizzazioni possono diventare membri dell'Organo consultivo. Tali membri non hanno i diritti e i doveri dei membri conformemente all'art. 2 segg. degli statuti dell'Associazione. Sono autorizzati a partecipare con voto consultivo all'Assemblea generale e alle sedute delle commissioni nonché a prendere parte su invito alle sedute di lavoro delle singole sezioni, apportando il loro punto di vista.

<sup>2</sup> I membri dell'Organo consultivo hanno il diritto di presentare proposte direttamente al Consiglio e a sostenerle dinanzi a quest'ultimo.

#### § 10 Contributi dei membri dell'Organo consultivo

I membri dell'Organo consultivo non versano contributi.

#### § 11 Ammissione di membri dell'Organo consultivo

Il Consiglio decide all'unanimità sull'ammissione di un membro dell'Organo consultivo.

#### § 12 Dimissioni

Le dimissioni dall'Organo consultivo si possono presentare per iscritto al Consiglio per la fine di un mese con un preavviso di tre mesi.

#### § 13 Esclusione

Il Consiglio decide sull'esclusione di un membro dell'Organo consultivo su proposta scritta di tre membri dell'Associazione aventi diritto di voto.

### IV Comitato patrocinatore

#### § 14 Comitato patrocinatore

<sup>1</sup> I membri del comitato patrocinatore sostengono l'Associazione esponendosi in prima persona e con i propri messaggi, senza ottenere in cambio alcun vantaggio economico.

<sup>2</sup> I membri del comitato patrocinatore svolgono la propria attività a titolo onorifico.

<sup>3</sup> Il comitato patrocinatore non ha i diritti e i doveri dei membri conformemente all'art. 2 segg. degli statuti dell'Associazione. I membri del comitato patrocinatore hanno diritto a partecipare all'Assemblea generale nonché, su invito, al Forum Swissdec o alle sedute delle commissioni.

#### § 15 Contributo

I membri del comitato patrocinatore non versano contributi.

#### § 16 Ammissione

I membri del comitato patrocinatore vengono eletti dal Consiglio su proposta del Centro operativo o di un membro del Consiglio.

#### § 17 Dimissioni

Le dimissioni dal comitato patrocinatore si possono presentare per iscritto al Consiglio per la fine di un mese con un preavviso di tre mesi.

#### § 18 Esclusione

Il Consiglio decide sull'esclusione di un membro del comitato patrocinatore su proposta scritta di tre membri dell'Associazione aventi diritto di voto.

## V Organi

### § 19 Organi

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea generale e il Consiglio.

#### A Assemblea generale

### § 20 Competenze

L'Assemblea generale ha le competenze seguenti:

1. approvazione del verbale dell'Assemblea generale;
2. approvazione della relazione annuale del presidente dell'Associazione;
3. approvazione del conto annuale, della relazione dell'organo di revisione e scarico al Consiglio;
4. decisione sul budget annuale dell'Associazione;
5. nomina e destituzione dei membri del Consiglio e dell'organo di revisione\*, a condizione che il Consiglio li sottoponga all'Assemblea generale per la nomina (\*facoltativo);
6. elezione e destituzione del presidente dell'Associazione;
7. definizione e modifica degli statuti;
8. fissazione e modifica dell'importo del contributo annuo dei membri;
9. decisioni su crediti per oneri non contenuti nel budget che superano la competenza del Consiglio in ambito finanziario;
10. decisione su affari sottoposti all'Assemblea generale su istanza di due membri del Consiglio;
11. decisione su proposte presentate per iscritto o per via elettronica al Consiglio all'attenzione dell'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla data dell'assemblea;
12. decisione su affari che, per legge, statuti o regolamento sono di competenza dell'Assemblea generale.

### § 21 Assemblee generali

<sup>1</sup> L'assemblea ordinaria si svolge entro il 30 aprile di ogni anno. È convocata dal Consiglio e ha in particolare lo scopo di ricevere le relazioni annuali, di decidere sul conto annuale e sul budget per l'anno seguente nonché di procedere all'elezione negli organi dell'Associazione.

<sup>2</sup> Le assemblee straordinarie sono convocate a discrezione del Consiglio, se vi è la necessità di trattare questioni in merito alle quali deve decidere l'Assemblea generale.

<sup>3</sup> La convocazione di un'assemblea straordinaria può pure essere chiesta al Consiglio da un quinto dei membri aventi diritto di voto oppure, se l'Associazione conta meno di dieci membri, da ciascuno dei membri aventi diritto di voto, in forma scritta e con indicazione del motivo.

### § 22 Convocazione all'Assemblea generale e modalità di svolgimento

<sup>1</sup> La convocazione all'Assemblea generale avviene elettronicamente per e-mail con l'indicazione del luogo (in caso di svolgimento in presenza) e dell'ordine del giorno, a condizione che non venga chiesto espressamente l'invio postale. La convocazione deve essere inviata ad ogni membro almeno 15 giorni prima dell'assemblea, all'indirizzo e-mail comunicato all'Associazione oppure, in caso di invio tramite posta, all'indirizzo postale del destinatario.

<sup>2</sup> Alla convocazione all'assemblea ordinaria devono essere allegati, oltre all'ordine del giorno, le relazioni annuali, i conti annuali, il budget per l'anno d'esercizio seguente e la relazione dell'organo di revisione.

<sup>3</sup> Se non viene richiesto espressamente l'invio postale, i membri dell'Organo consultivo sono convocati per e-mail 15 giorni prima dell'assemblea. Essi ricevono la medesima documentazione dei membri dell'Associazione.

<sup>4</sup> L'Assemblea generale può svolgersi in presenza o in forma digitale. In caso di svolgimento digitale si utilizza una piattaforma che garantisce una comunicazione indisturbata e sicura e che consente a tutti i membri di partecipare all'Assemblea generale. La piattaforma garantisce inoltre che nessun soggetto non autorizzato partecipi all'Assemblea generale, che i partecipanti siano identificati in modo univoco e che la votazione non possa essere falsificata. Un regolamento separato disciplina i dettagli e le modalità di svolgimento di assemblee generali in formato digitale.

### § 23 Direzione dell'assemblea e stesura del verbale

<sup>1</sup> L'Assemblea generale è diretta dal presidente dell'Associazione e, in caso di suo impedimento, dal sostituto (presidenza).

<sup>2</sup> Sui dibattimenti dell'Assemblea generale viene redatto un verbale. Il verbalista è eletto dall'assemblea.

<sup>3</sup> Tra i membri aventi diritto di voto l'assemblea nomina uno scrutatore per la determinazione dei risultati delle votazioni e delle elezioni.

### § 24 Esclusione dal diritto di voto

Un membro avente diritto di voto è escluso dall'esercizio del diritto di voto se le decisioni da assumere riguardano negozi giuridici oppure una controversia tra lui, il suo coniuge oppure una persona imparentata in linea diretta, da una parte, e l'Associazione dall'altra.

### § 25 Modalità di voto

Si delibera con voto palese se il Consiglio o un quinto dei membri presenti all'assemblea e aventi diritto di voto (o, se vi sono meno di dieci membri, uno di questi) non chiede il voto segreto.

### § 26 Affari trattati

La decisione su affari in conformità all'art. 15 cifre 3, 4 e 8 richiede la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. La decisione su affari in conformità all'art. 15 cifra 9 richiede l'unanimità. La decisione su altri affari è presa con la maggioranza assoluta dei voti espressi. La metà di questa cifra, arrotondata per eccesso alla cifra seguente, determina la maggioranza necessaria. I voti in bianco e quelli non validi non sono presi in considerazione per determinare la maggioranza assoluta.

### § 27 Elezioni

Le elezioni avvengono con la maggioranza assoluta dei voti espressi. La metà di questa cifra, arrotondata per eccesso alla cifra seguente, determina la maggioranza necessaria. I voti in bianco e quelli non validi non sono presi in considerazione per determinare la maggioranza assoluta.

### § 28 Secondo scrutinio

<sup>1</sup> Se nelle elezioni individuali non è possibile effettuare una nomina a causa del mancato raggiungimento della maggioranza assoluta, oppure se nelle elezioni collettive la maggioranza assoluta è stata ottenuta da un numero di candidati inferiori a quelli da eleggere, si procede ad un secondo scrutinio nel quale sono eletti i candidati con più voti.

<sup>2</sup> In caso di parità di voti si decide a sorte.

### § 29 Decisione su modifiche statutarie

Le modifiche degli statuti possono essere decise dall'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti e aventi diritto di voto.

## B Consiglio

### § 30 Composizione e nomina

<sup>1</sup> Il Consiglio è costituito almeno dal presidente dell'Associazione, dal vicepresidente e dal contabile. Ogni membro nomina almeno un membro del Consiglio.

<sup>2</sup> I membri del Consiglio sono nominati per tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Se nel corso del mandato si rendono necessarie elezioni suppletive, la nomina avviene per il restante periodo della carica.

### § 31 Organizzazione interna e costituzione

<sup>1</sup> L'organizzazione interna del Consiglio si fonda sul Regolamento sull'organizzazione.

<sup>2</sup> Per il resto il Consiglio si costituisce autonomamente, ad eccezione del presidente, nominato dall'Assemblea generale. Il vicepresidente è il principale sostituto del presidente dell'Associazione.

### § 32 Competenze e compiti del Consiglio

<sup>1</sup> Il Consiglio ha le competenze e i compiti seguenti:

1. direzione degli affari in conformità agli statuti;
2. nomina della direzione operativa dell'Associazione;
3. esecuzione delle decisioni dell'Assemblea generale;
4. rappresentanza degli interessi dell'Associazione nei confronti di terzi;
5. elaborazione e approvazione della strategia Swissdec (in particolare l'introduzione e l'eliminazione di standard Swissdec nell'ambito della standardizzazione);
6. approvazione del budget e della pianificazione finanziaria a medio termine;
7. avvio e sorveglianza di progetti;
8. creazione e scioglimento di organi;
9. impiego dei mezzi dell'Associazione per quanto non ne è competente l'Assemblea generale;
10. stipulazione di accordi con terzi, compreso l'organo di revisione;
11. proposta dell'organo di revisione all'Assemblea generale per la relativa nomina (facoltativo);
12. contabilità;
13. marketing degli interessi dell'Associazione;
14. preparazione di modifiche degli statuti per la decisione da parte dell'Assemblea generale;
15. emanazione e modifica di disposizioni d'esecuzione (p. es. regolamenti) inerenti agli statuti;
16. trasferimento di compiti particolari dell'Associazione a uno o più membri o a terzi fissando le loro competenze; il Regolamento sull'organizzazione disciplina le particolarità;
17. decisione su tutti gli affari non assegnati per legge, statuti o regolamento all'Assemblea generale;
18. protezione dei beni immateriali dell'Associazione.
19. nomina ed esclusione dei membri del comitato patrocinatore.

<sup>2</sup> Il Consiglio dispone in merito all'uso delle risorse decise dall'Assemblea generale in conformità al budget approvato. In casi eccezionali può decidere autonomamente di superare singole voci all'interno del budget generale.

### § 33 Rappresentanza dell'Associazione

La firma giuridicamente vincolante per l'Associazione è assegnata ai membri del Consiglio con firma collettiva a due.

### § 34 Convocazione delle sedute del Consiglio

<sup>1</sup> Le sedute del Consiglio sono indette per iscritto dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente indicando il luogo della seduta e l'ordine del giorno.

<sup>2</sup> La convocazione avviene al più tardi 15 giorni prima della data della seduta.

<sup>3</sup> Le sedute del Consiglio indette regolarmente possono deliberare indipendentemente dal numero di membri dell'Associazione presenti o rappresentati.

### § 35 Direzione delle sedute del Consiglio

<sup>1</sup> Le sedute del Consiglio sono dirette dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente (presidenza).

<sup>2</sup> In merito alle trattative e alle decisioni viene redatto un verbale firmato dal presidente e dal verbalista, nominato dal Consiglio e non necessariamente membro di quest'ultimo. Il verbale è trasmesso senza indugio a tutti i membri del Consiglio.

<sup>3</sup> Il verbale si considera approvato se non viene contestato in occasione della seduta seguente del Consiglio.

### § 36 Partecipazione alle sedute e rappresentanza

I membri del Consiglio devono partecipare personalmente alle sedute.

### § 37 Quorum per le decisioni e le nomine

Per tutte le decisioni e le nomine è necessaria la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti decide il presidente.

### § 38 Procedura di voto

L'esercizio del diritto di voto e la procedura di nomina e di voto del Consiglio si fondano sulle prescrizioni statutarie e di legge valesi per l'Assemblea generale.

### § 39 Contabilità

<sup>1</sup> La contabilità è di competenza del contabile.

<sup>2</sup> Ogni membro dell'Associazione ha il diritto di consultare in qualsiasi momento la contabilità e le corrispondenti pezze giustificative.

## VI Particolarità

### § 40 Organo di revisione

<sup>1</sup> Il Consiglio incarica un organo di revisione indipendente della verifica del conto annuale. Il Consiglio può proporre l'organo di revisione all'Assemblea generale per la relativa nomina (facoltativo). L'organo di revisione deve soddisfare i requisiti specialistici di cui all'art. 727c CO.

<sup>2</sup> L'organo di revisione svolge ogni anno una review della contabilità e del conto annuale secondo lo Standard di revisione SR 910.

<sup>3</sup> L'organo di revisione redige un rapporto scritto all'attenzione dell'Assemblea generale ordinaria.

### § 41 Anno sociale

L'anno sociale è identico all'anno di calendario.

### § 42 Responsabilità

Per tutte le obbligazioni dell'Associazione risponde esclusivamente il patrimonio di quest'ultima.

### § 43 Scioglimento dell'associazione

<sup>1</sup> Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea generale con la maggioranza di tre quarti dei membri presenti e aventi diritto di voto.

<sup>2</sup> Il patrimonio dell'Associazione restante dopo il pagamento di tutte le obbligazioni viene utilizzato in conformità alla decisione dell'Assemblea generale. L'Assemblea generale decide nel contempo sul trasferimento di eventuali obblighi e diritti a terzi.

Gli statuti entrano in vigore il 26 aprile 2023.

Gli statuti sono stati approvati in occasione dell'Assemblea generale.

Lucerna, 26.04.2023

Felix Weber  
Presidente dell'Associazione Swissdec